

HERAMBIENTE S.p.A.
Società soggetta alla direzione
ed al coordinamento di Hera S.p.A.
C.F./P.IVA Reg. Imp. BO 02175430392
Capitale Sociale int. Vers. € 271.648.000
www.herambiente.it

Spettabili

Regione Molise,
Via N. Sauro, 1
86100 Campobasso
regionemolise@cert.regione.molise.it

ARPA Molise
Via U. Petrella 1,
86100 Campobasso
arpamolise@legalmail.it


Prot.n. **2695**
Bologna, **13 FEB 2017**

Oggetto: Piano Regionale Integrato per la qualità dell'Aria Molise (P.R.I.A.Mo.); Valutazione Ambientale Strategica – Consultazione pubblica. Trasmissione Osservazioni

Con la presente si trasmettono, in allegato, le osservazioni ai documenti del Piano Regionale Integrato per la qualità dell'Aria Molise (P.R.I.A.Mo), come previsto dalla fase di consultazione pubblica della Valutazione Ambientale Strategica.

Distinti saluti,

Direttore Servizi Operativi
Ing. Sergio Baroni



Allegato:
Osservazioni HERAmbiente al P.R.I.A.Mo.

HERAMBIENTE S.p.A.

Società soggetta alla direzione
ed al coordinamento di Hera S.p.A.
C.F./P.IVA Reg. Imp. BO 02175430392
Capitale Sociale int. Vers. € 271.648.000
www.herambiente.it

P.R.I.A.Mo.

(Piano Regionale Integrato per la qualità dell'Aria del Molise)

Osservazioni

Il Piano Regionale Integrato per la qualità dell'Aria del Molise, al cap. 4 e di seguito, soprattutto, nel cap. 5 (dove sono indicate *strategie, obiettivi e coerenza con altri piani*), indica alcune linee di azione per le aziende soggette ad AIA e, fra queste, alcune azioni che richiamano l'utilizzo dei CSS (combustibili solidi secondari) come misura per migliorare l'impatto dovuto alle emissioni in atmosfera da combustione per produrre energia.

Premesso che è condiviso l'obiettivo e le misure circa l'utilizzo di CSS in sostituzione di combustibili più impattanti, desta invece perplessità la indicazione che prevede solo l'utilizzo di CSS appartenente alle classi 1,2,3 del DM 14/2/2013 limitando in maniera significativa le tipologie di CSS utilizzabili senza che queste, a parità di di condizioni di combustione e sistemi di depurazione fumi, abbiano alcuna influenza sui limiti emissivi degli impianti.

Ciò anche a fronte del fatto che il settore della gestione rifiuti contribuisce in quantità scarsamente significativa alle emissioni complessive e alla qualità dell'aria come si evince dall'Allegato I al Piano ("*Qualità dell'aria in Molise*"), sia in termini di inventario delle emissioni sia in termini di scenari emissivi simulati.

A maggior ragione la combustione di CSS per il recupero energetico, che costituisce una parte modesta dell'intero settore della gestione rifiuti, contribuisce oggettivamente in maniera sostanzialmente irrilevante – nell'ordine di qualche punto % al massimo, secondo l'inquinante considerato – alla qualità dell'aria.

Il d.lgs. n. 205/2010, di recepimento della direttiva comunitaria 2008/98/CE, ha superato la precedente definizione di CDR, ovvero il combustibile da rifiuto già utilizzato da tempo da diversi impianti "dedicati" (come quello già esistente ed in funzione in Molise) ovvero impianti industriali come combustibile ausiliario e/o sostitutivo per la produzione di energia, introducendo nell'art. 183, lett. cc) del d.lgs. n. 152/2006, il concetto di CSS (combustibile solido secondario), più ampio in termini di caratteristiche qualitative rispetto al CDR, in conformità alla norma UNI CEN/TS 15359 e successive modificazioni.

Come noto i Combustibili Solidi Secondari (CSS) sono definiti dalle norme UNI CEN/TS 15358 e 15359. La norma UNI-CEN/TS 15359:2006 e smi "Specifications and classes" per la classificazione dei Combustibili Solidi Secondari (CSS) è stata trasformata nella EN 15359:2011, recepita con pubblicazione su catalogo UNI nel 2011.

La normativa europea sviluppata per i Combustibili Solidi Secondari, classifica questi in una serie di classi di qualità in dipendenza del contenuto di cloro, mercurio e del potere calorifico inferiore. La classificazione dei CSS è la seguente:

Caratteristica	Misura statistica	Unità di misura	Valori limite per classe				
			1	2	3	4	5
PCI	Media	MJ/kg t.q.	≥ 25	≥ 20	≥ 15	≥ 10	≥ 3
Cl	Media	% s.s.	≤ 0,2	≤ 0,6	≤ 1,0	≤ 1,5	≤ 3
Hg	Mediana	mg/MJ t.q.	≤ 0,02	≤ 0,03	≤ 0,08	≤ 0,15	≤ 0,50
	80° percentile	mg/MJ t.q.	≤ 0,04	≤ 0,06	≤ 0,16	≤ 0,30	≤ 1,00

Il Combustibile Solido Secondario (CSS) è quindi costituito da una famiglia di combustibili più ampia rispetto al vecchio CDR ma, nella pratica attualmente in essere, si può affermare che il richiamo è riferito, di fatto, al CSS derivante dai rifiuti urbani residuali a valle della raccolta differenziata o da una miscela di RUR e rifiuti speciali (come peraltro il vecchio CDR) mediante un trattamento

meccanico (vagliatura, macinazione, deferrizzazione, cernita, etc.) e, se del caso, in funzione delle caratteristiche degli impianti di produzione del CSS, mediante un trattamento biologico.

Per i processi di trattamento finalizzati alla produzione di CSS, che possono avere configurazioni anche molto diverse, si usano le sigle "TM" (Trattamento Meccanico) e "TMB" (Trattamento Meccanico-Biologico). Obiettivo primario di TM e TMB è diminuire la frazione di umidità e ceneri, così da ottenere un materiale con PCI più o meno elevato. Quindi, pur limitandoci al CSS da RSU e/o da RS non pericolosi, si presentano, di fatto, categorie diverse di CSS in base ai parametri caratteristici, con particolare riguardo al potere calorifico.

Dunque si ritiene limitativo e non giustificato da potenziali maggiori impatti ambientali quanto viene previsto al punto 1/C.2 nelle tabelle richiamate per le linee di azione per aziende soggette ad AIA, come di seguito riportate:

16.12.2016		Supplemento ordinario n. 2 al B.U.R.M. del 16 dicembre 2016, n. 46		318	
Piano Regionale Integrato per la qualità dell'Aria del Molise - P.R.I.A.Mo. Proposta di Rapporto Ambientale - Cap. 5 P.R.I.A.Mo.: strategia, obiettivi, coerenza					
2/B.3	Certificazione degli impianti a legna e biomasse < 35 kW e delle stufe e caminetti				
C ATTIVITÀ PRODUTTIVE					
Linee di azione per aziende soggette ad AIA					
1/C Limiti emissioni in atmosfera					
1/C.1	Le autorizzazioni delle aziende (installazioni) soggette ad AIA, nuove e/o esistenti ricadenti nelle zone di superamento dei valori limite della qualità dell'aria dovranno prevedere l'applicazione, quanto meno, dei limiti di emissione in atmosfera più restrittivi previsti dai BReF o dalle BAT Conclusions. Si dovrà valutare anche l'applicazione di misure ancora più rigorose di quelle previste dalla normativa vigente	+		Favorire alla fonte la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti industriali attraverso l'applicazione di BAT per ogni specifico settore produttivo.	
1/C.2	Adozione di misure ancora più rigorose rispetto a quelle individuate dai BReF o dalle BAT Conclusions per aziende AIA che impattano nelle zone di superamento dei valori limite della qualità dell'aria: 1) Regolamentazione di impianti che utilizzano CSS (combustibile solido secondario da rifiuti) come combustibile e utilizzo del CSS solo in sostituzione dei combustibili più impattanti e concomitante bilancio emissivo positivo. 2) Applicazione graduale delle MTD che vanno oltre il limite richiesto dalla norma, tendendo al conseguimento dei livelli di emissione minori tra quelli previsti dai BReF o dalle BAT Conclusions e con un percorso che tenga conto della sostenibilità economica dell'attività produttiva, da svolgere anche nel corso di più aggiornamenti e rinnovi dell'autorizzazione e tenendo conto dei dati del monitoraggio. 3) Utilizzo di CSS con PCI appartenente alle classi 1, 2 o 3 di cui alla Tabella1, Allegato1 al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 14 febbraio 2013 n. 22.	+ ++ ++		Impiegare preferenzialmente per i residui combustibili provenienti dai comuni molisani valutando di estendere l'autorizzazione anche a CSS ottenibile da tritovagliatura del rifiuto residuale alla raccolta differenziata. Definizione di severi requisiti tecnici per il rilascio delle autorizzazioni a tutte le aziende di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Ottimizzazione del recupero di energia con trattamento termico (combustione o gassificazione) aumentando il quantitativo prodotto in regione ed aumentando la capacità di produzione del CSS 3.3.2.	
1/C.3	Per le sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. I limiti da applicare in sede di autorizzazione devono essere il 50% dei valori limite previsti dai BReF o dalle BAT	+		Favorire alla fonte la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti industriali attraverso l'applicazione di BAT per ogni specifico settore produttivo.	

Consentire l'utilizzo del solo CSS appartenente alle classi 1,2,3 con particolare riguardo al CSS 3.3.2, corrispondente al "vecchio" CDR (CER 191210), non si ritiene coerente con gli obiettivi che il piano persegue.

I CSS previsti dalla norma europea e nazionale sono infatti più numerosi di quelli indicati nel Piano e, a parità di contenuti di Cl e Hg, il solo potere calorifico un po' inferiore (classe 4) non pregiudica in alcun modo gli obiettivi di recupero energetico e le performances ambientali degli impianti.

Il CSS con caratteristiche di poco inferiori (di fatto poi solo per il potere calorifico) a quelle indicate nel piano viene di norma codificato con il CER 191212.

I CSS con CER 191212 sono riconducibili, di fatto, alla frazione secca non raffinata derivante dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani e/o speciali non pericolosi ed è ampiamente dimostrato, nella letteratura tecnica di settore, che la termovalorizzazione di CSS con CER 191212 non varia la qualità delle emissioni rispetto all'utilizzo di CSS con CER 191210. I sistemi di combustione e depurazione fumi, a parità di contenuti di Cloro e Hg, sono sostanzialmente indifferenti al potere calorifico e garantiscono le stese prestazioni emissive sugli inquinanti emessi.

La previsione è inoltre da ritenere non coerente con quanto indicato nella parte destra delle suddette tabelle, dove viene riportata la parte ripresa dal PRGR in cui si propone di estendere l'autorizzazione a CSS ottenibile da tritovagliatura del rifiuti residuale dalla RD. Infatti con la semplice tritovagliatura e semplice separazione (secco-umido) del rifiuto urbano è oggettivamente tecnicamente arduo ottenere CSS con potere calorifico di classe 3 o superiore (classi 1 e 2). Le caratteristiche dei rifiuti urbani, la loro eterogeneità e stagionalità e i trattamenti semplificati di tritovagliatura inducono a stimare che si producano CSS con potere calorifico sensibilmente inferiore alle classi 1,2,3, e quindi di classe 4 al massimo.

Queste caratteristiche di potere calorifico (di classe 4) sono quindi tipicamente quelle dei CSS derivanti da tritovagliatura di RSU.

Le linee di azione non sono pertanto da ritenere fra di loro coerenti e la limitazione al solo CSS con p.c.i. di classe 1,2,3 non è supportata da giustificazioni tecniche e/o ambientali.

Si chiede pertanto che venga eliminato, nelle parti relative alle linee di azione per le aziende soggette ad AIA, il riferimento al CSS appartenente alle classi 1,2,3 ed in particolare 3.3.2, indicando ai produttori e utilizzatori di tali combustibili l'obbligo di applicare le migliori tecnologie disponibili con l'obiettivo di garantire il massimo recupero energetico dai rifiuti sostituendo, per la produzione di energia, i combustibili tradizionali con quelli secondari da rifiuti nel rispetto delle norme vigenti.

Allo stesso tempo anche la linea d'azione 1/C.3, riferita alle sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene che devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio è condivisa nei suoi obiettivi generali. Non è condivisa la indicazione, non basata su criteri tecnici oggettivi, circa i limiti da applicare in sede di autorizzazione che devono essere il 50% dei valori limite previsti dai BReF o dalle BAT Conclusions.

Il dimezzamento dei limiti emissivi (per esempio delle diossine) di per sé non trova giustificazione rispetto a valutazioni tecniche sulle tecnologie applicabili e degli effettivi potenziali impatti delle emissioni che si ottengono.

Anche in questo caso si ritiene di confermare la indicazione che le emissioni di tali sostanze devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio ma si chiede di eliminare il riferimento alla imposizione di limiti pari al 50% dei valori previsti dalle BAT e/o BREF.
